CAMPAGNA FISCALE 2024

Le Associazioni Territoriali A.I.C.

«Quadro normativo di riferimento civilistico, amministrazione, adempimenti fiscali e contabili»

CAF AIC NAZIONALE

Mercoledi 28 Febbraio 2024

Relatori:

Dott. Villa Domenico Responsabile Assistenza Fiscale Caf Aic

Normativa di Riferimento: Quadro Normativo generale

Quadro normativo di riferimento civilistico

Associazioni non riconosciute «Sedi territoriali A.I.C.»

Premessa: le organizzazioni Associative

Il Codice civile distingue le organizzazioni in tre macro-gruppi. Vediamo, in breve, di cosa si tratta.

a) Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; possono essere dotate di personalità giuridica (*associazioni riconosciute*) oppure no (*associazioni non riconosciute*). Ad esempio, un gruppo di amici può decidere di fondare un'associazione con finalità umanitaria oppure di istituire un'associazione per aiutare i cani randagi.

Premessa: le organizzazioni

Il Codice civile distingue le organizzazioni in tre macro-gruppi. Vediamo, in breve, di cosa si tratta.

b) Le **fondazioni** sono organizzazioni che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico; sono dotate di personalità giuridica. Tra le più note al pubblico, si citano, a titolo di esempio, la fondazione per la ricerca sul cancro (AIRC) o alla fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze o la **Cassa Nazionale di Previdenza Forense** (CNPF).

Premessa: le organizzazioni

Il Codice civile distingue le organizzazioni in tre macro-gruppi. Vediamo, in breve, di cosa si tratta.

c) I **comitati** sono organizzazioni di più persone che, attraverso una raccolta pubblica di fondi, costituiscono un patrimonio con cui realizzare finalità altruistiche; solitamente, sono privi di personalità giuridica, ma possono chiedere il riconoscimento, per quanto si tratti di un'ipotesi rara, stante la durata temporanea dell'ente. Ad esempio, si pensi ai comitati di beneficenza , di soccorso, di promozione di opere pubbliche.

Premesse:

«Associazioni non riconosciute e dei comitati»

L'associazione non riconosciuta è un'associazione **priva della personalità giuridica**, questo non significa che essa non abbia una propria soggettività ed una correlativa capacità. Infatti, un'associazione può liberamente costituirsi ed operare anche senza il riconoscimento.

Si pensi ai **partiti politici** o ai **sindacati** che esprimono le massime forze sociali del Paese e sono associazioni non riconosciute

«

Definizione:

«Associazioni non riconosciute e dei comitati»

Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; possono essere dotate di personalità giuridica (n.1 *associazioni riconosciute*) oppure no (n.2 *associazioni non riconosciute*).

Definizione:

«Associazioni non riconosciute e dei comitati»

Nella presente trattazione, ci soffermeremo sulle seconde, analizzando la disciplina normativa, i costi e la documentazione necessaria. Si farà cenno anche al **Codice del Terzo settore**, a tal proposito si ricorda che, a causa dell'emergenza da Covid-19, il termine assegnato alle associazioni e gli altri enti per adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice è stato prorogato **al 31 marzo 2021** (**d. l. 125/2020** art. 1 comma 4 *novies* che ha modificato l'art. 101 c. 2 del **d. lgs. 117/2017**).

Che cosa sono le associazioni non riconosciute?

Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una **finalità non economica**; le associazioni prive di personalità giuridica sono dette non riconosciute.

Le associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un atto di autonomia. Il contratto concluso tra i fondatori è detto **atto costitutivo**. Il suddetto atto non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Pertanto, potrebbe essere redatto tramite una semplice scrittura privata o addirittura oralmente. Questa caratteristica rappresenta la prima differenza rispetto alle associazioni riconosciute ove l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico (cioè da un notaio). Infatti, le associazioni non riconosciute non chiedono il "riconoscimento", per questa ragione non è necessaria alcuna specifica formalità per la loro creazione.

Che cosa sono le associazioni non riconosciute?

L'associazione non riconosciuta non dispone della personalità giuridica, ma è in ogni caso un soggetto di diritto. Infatti, può essere titolare di un immobile, può concludere un contratto di locazione o comodato, può essere titolare di un conto corrente e così via.
Ricordiamo che:

- la **soggettività giuridica** appartiene a tutte le organizzazioni,
- la **personalità giuridica** appartiene solo agli enti che chiedono e ottengono il riconoscimento.

Cerchiamo di capire cosa sia la personalità giuridica.

Cos'è la personalità giuridica e cosa comporta

Il concetto di personalità giuridica è connesso a quello di autonomia patrimoniale.

Le persone giuridiche godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, in buona sostanza, le vicende dell'organizzazione incidono solo sul patrimonio dell'ente e non su quello delle persone fisiche che lo compongono. Ad esempio, in una società per azioni, se la compagine sociale ha un debito, il creditore non può aggredire il patrimonio del singolo socio, ma può attaccare solo il patrimonio della società. Lo stesso accade in un'associazione riconosciuta: se l'ente non paga il canone di locazione, il proprietario può rivalersi solo sul patrimonio associativo e non su quello dei singoli associati.

Viceversa, **le associazioni prive di personalità giuridica godono di un'autonomia patrimoniale imperfetta,** per cui le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. Ad esempio, in una società semplice, il creditore sociale può rivolgersi anche al socio, che risponde con il suo patrimonio personale, salvo il beneficio di preventiva escussione (art. 2268 c.c.).

Come vedremo, le associazioni non riconosciute hanno un patrimonio detto **fondo comune**; non tutti gli associati rispondono solidalmente e personalmente delle obbligazioni sociali, ma solo quelli che hanno agito in nome e per conto dell'ente (art. 38 c.c.).

Differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta

Le Associazioni:

a) riconosciute hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento;

b) non riconosciute non hanno chiesto (oppure lo hanno chiesto ma non ottenuto) il riconoscimento;

Per ottenere la personalità giuridica occorre formulare un'apposita domanda da depositare presso la Prefettura. Il riconoscimento della personalità giuridica comporta che l'ente sia titolare di un'autonomia patrimoniale perfetta e che i creditori sociali non possano aggredire il patrimonio dei singoli associati. Nel periodo di tempo in cui l'associazione attende il riconoscimento, essa è già attiva ma opera come associazione non riconosciuta.

Sono associazioni non riconosciute i **partiti** e i **sindacati**.

L'A.i.c territoriale è per definizione un'associazione non riconosciuta.

Le Associazioni:

Differenze	
Associazioni riconosciute	***Associazioni non riconosciute***
Personalità giuridica	No personalità giuridica
Autonomia patrimoniale perfetta	Autonomia patrimoniale imperfetta
Requisiti di forma: atto pubblico	Nessun requisito di forma

La normativa di riferimento: Civilistica

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Innanzitutto, occorre menzionare la **Costituzione**:

- **art. 18 Cost**, prevede la libertà di associazione, che concretamente consiste nella possibilità per i privati di costituire e aderire ad enti, come le associazioni, le fondazioni e i comitati.

Le organizzazioni non riconosciute trovano una disciplina nelle norme del **Codice civile**, in particolare:

- **art. 36 c.c.** sull'ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute,
- **art. 37 c.c.** sul fondo comune,
- **art. 38 c.c.** sulle obbligazioni,
- **art. 42 bis c.c**. trasformazione , fusione e scissione.

La normativa di riferimento: Civilistica

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

•Art. 36 — Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.

Ruolo cardine: lo Statuto dell' Associazione

«Esso regola i rapporti associativi, prevede gli obblighi e i diritti fra gli associati, pertanto ha forza di legge fra le Parti ai sensi di quanto previsto dalla norma generale cfr. art 1372 « il contratto (accordo di adesione allo statuto), una volta concluso, ha **forza di legge tra le parti**. Ciò significa che malgrado le **parti** siano libere **di** stipularlo o meno, una volta che lo hanno concluso sono tenute ad osservarlo e restano vincolate al suo contenuto che ne regola i rapporti reciproci al pari **di** una norma **di legge»**

- Forma Giuridica: Scrittura privata (registrata e/o autenticata)

- Contenuto: Disciplina gli obblighi, i diritti, gli organi statutari e l'amministrazione dell' Associazione

Art. 37 — Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.

Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso (art 24 c.c.)

Pertanto Il fondo comune **costituisce un patrimonio autonomo dell'ente, che va tenuto separato da quello dei singoli associati**. Esso deve essere utilizzato per i fini propri dell'associazione e non per scopi diversi, gravando su di esso un cd. vincolo di destinazione.

Differenza fondamentale:

- per le associazioni **non riconosciute** si dovrà parlare di **fondo comune patrimoniale**
- mentre per l'**associazione riconosciuta** di **patrimonio in senso stretto**

Art. 37 — Fondo comune

Il patrimonio delle **associazioni** non riconosciute viene definito **fondo comune** e a causa della volontà del legislatore di codificare la natura giuridica di tale entità, si è in passato pensato di poter accomunare questo particolare fondo alla natura specifica della **comunione**, così come disciplinata dall'art. 1100 del codice civile.
Tale collegamento si rende però evidentemente impossibile in quanto ciò andrebbe **in conflitto** con il naturale divieto fatto ai componenti delle associazioni di richiedere la restituzione di quanto devoluto per la sua costituzione e gestione in caso di recesso.

La normativa di riferimento: Civilistica

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 37 — Fondo comune

Il **fondo comune** dell'**associazione non riconosciuta** permette ad essa di ottenere **un'autonomia patrimoniale** di tipo **imperfetto**, attraverso la quale essa può difendersi ma non completamente da eventuali misure di responsabilità attuate da possibili creditori dell'ente o del singolo associato.

L'autonomia patrimoniale imperfetta consente, quindi, una **parziale suddivisione del patrimonio** tra ente e singoli associati, tale divisione permette in caso di azioni di responsabilità, ai creditori dell'associazione di **rivalersi primariamente sul patrimonio dell'ente** e su quello di coloro che specificatamente hanno compiuto in nome e per conto dell'ente stesso l'atto cagionevole di danno ai terzi.

Nella maggior parte dei casi si tratta dei membri del consiglio direttivo e solo in pochi casi di particolari associati, questo in base a quanto previsto dall'art.38 c.c. «responsabilità patrimoniale e delle obbligazioni»

Art. 37 — Fondo comune

Le **entità che compongono il patrimonio dell'associazione** posso provenire da **apporti dei soci in sede di costituzione** attraverso dei conferimenti di denaro o di singoli beni, ma possono anche altresì provenire da **donazioni fatte da imprese e soggetti privati**, quote associative dei singoli soci, contributi raccolti mediante l'organizzazione di eventi o di raccolte fondi, ma anche corrispettivi legati ad un'eventuale parallelo, seppur non principale, esercizio di **attività commerciale**.

Il **Consiglio direttivo** è l'organo preposto ad **amministrare tale patrimonio** e ad analizzarne l'evoluzione in modo da poter condurre l'associazione verso il raggiungimento dell'obiettivo per la quale essa è stata costituita.

Art. 37 — Fondo comune

Il fondo comune **è pertanto un patrimonio distinto da quello degli associati**, i quali non possono chiedere la divisione per tutta la durata dell'associazione né pretenderne la quota parte in caso di recesso (art. 37 c.c.).

- Per le obbligazioni **del singolo associato** non risponde l'associazione con il suo fondo,
- per le obbligazioni **dell'associazione** non risponde l'associato con il suo patrimonio, ma risponde solidalmente e personalmente chi ha agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

La normativa di riferimento: Civilistica

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 38 — Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

«Pertanto, L'art. 38 del codice civile dispone che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta **risponde l'associazione medesima con il fondo comune e personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione»**

Ovvero il Legale rappresentante pro tempre dell'Associazione non riconosciuta

La normativa di riferimento: Civilistica

Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 38 — Obbligazioni

Principio Cardine: «Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione»

Ovvero delle obbligazioni assunte dall' Associazione non riconosciuta, previa preventiva escussione del Fondo Comune, ne risponde il Legale rappresentante pro tempre dell'Associazione non riconosciuta

«Così, ad esempio, l'iscritto ad un partito non risponde dei debiti dell'associazione. Oppure, nel caso in cui l'associazione non abbia pagato il canone di locazione, il proprietario potrà rivalersi sul fondo comune o su chi ha concluso il contratto. Nonostante il debito sia dell'associazione, il locatore – come qualsiasi creditore – può rivolgersi immediatamente verso il rappresentante, senza dover agire contro il fondo comune. Si tratta di una sorte di **garanzia *ex lege*** assimilabile alla fideiussione»

L’associazione non riconosciuta non postula alcuna formalità. Essa nasce semplicemente tramite l’accordo tra i fondatori. L’atto costitutivo e lo statuto hanno natura contrattuale e non sono soggetti a vincoli di forma.Nondimeno, sotto il profilo fiscale, se si vuole approfittare delle agevolazioni previste, è necessaria la forma scritta. Il contratto associativo è un contratto aperto, tuttavia, ciò non significa che esista un diritto del soggetto ad entrare nell’associazione e un correlato dovere dell’ente di accogliere la domanda di qualsiasi soggetto dotato dei requisiti necessari. Si rinvia la paragrafo sui diritti e doveri degli associati.

Come si crea un’associazione non riconosciuta

L’atto costitutivo delle associazioni non riconosciute (e riconosciute), secondo quanto previsto deve recare il seguente contenuto:

- la denominazione dell'ente;
- **l'assenza di scopo di lucro**,
- le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale,
- le norme sull'ordinamento,
- l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Inoltre, secondo il Codice del Terzo settore, lo **statuto** contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, **costituisce parte integrante dell'atto costitutivo**. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

L’atto costitutivo delle associazioni non riconosciute (e riconosciute), secondo quanto previsto deve recare il seguente contenuto:

- **la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
- **le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;**
- **la durata dell'ente, se prevista.**

Inoltre, secondo il Codice del Terzo settore, lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

La documentazione necessaria è la seguente:

- atto costitutivo e statuto,
- modello per la richiesta del Codice fiscale (modello AA5/6 per codice fiscale; modello AA7/10 per Partita IVA),
- modello per la richiesta di registrazione (modello 69),

La richiesta del Codice fiscale non è obbligatoria ma risulta necessaria nel caso in cui si compiano atti giuridici, come prendere in locazione l’immobile da destinare a sede dell’associazione, aprire un conto corrente, ricevere bonifici da associati e/o contributi associativi.

Ad esempio, **la nota di trascrizione,** in relazione all’acquisto di un immobile, deve recare la denominazione, la sede e il numero di codice fiscale delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo (art. 2659 c.c.).

L’associazione deve chiedere l’attribuzione di Partita IVA se intende svolgere l’attività commerciale.

Gli organi dell'associazione non riconosciuta

L'ordinamento interno dell'associazione non riconosciuta è rimesso agli accordi tra gli associati (art. 36 c.c.). Pertanto le regole e gli organi sociali dell'associazione sono previsti dallo Statuto che come abbiamo detto ai sensi dell'art.1372 c.c. «ha forza di legge fra le Parti» e che pertanto è il punto di riferimento dell'ordinamento interno dell'associazione non riconosciuta a ma cneh di quelle riconosciute.

In via generale, solitamente bisogna rispettare quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti d. lgs. 117/2017.

L'organo deliberante è **l'assemblea** (art. 24 d. lgs. 117/2017). Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante **delega scritta**, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di:

- 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500,
- 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.

Gli organi dell’associazione non riconosciuta

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le **competenze** dell’assemblea (art. 26 d. lgs. 117/2017) sono le seguenti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

Gli organi dell’associazione non riconosciuta

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Oltre all’assemblea, deve essere nominato un **organo di amministrazione** (art. 26 d. lgs. 117/2017).

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione.

La nomina degli amministratori **spetta all'assemblea**, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio (art. 2382 c.c.): l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Come si finanziano le associazioni non riconosciute

L'associazione non riconosciuta dispone di un proprio patrimonio, detto fondo comune. In esso sono compresi:

- i cespiti conferiti dai fondatori (ad esempio, un immobile),
- le quote di iscrizione degli associati,
- i proventi dell'attività svolta (attività commerciale secondaria o attività istituzionale primaria),
- le donazioni provenienti da privati,
- i contributi delle istituzioni (comune, provincia, regione, enti pubblici *et cetera*),
- le raccolte fondi.

Le responsabilità delle associazioni non riconosciute

Come abbiamo visto, le associazioni non riconosciute non hanno la personalità giuridica, quindi, godono di **un'autonomia patrimoniale imperfetta** (art. 38 c.c.).

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione:

- i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune;
- rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Quindi, i rappresentanti legali dell'associazione rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali; tale responsabilità ha carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale, come accade nella **fideiussione** (*Cass. 29733/2011; Cass. 12508/2015*).

La responsabilità solidale e personale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non è riferibile all'obbligazione propria dell'associato ma ha carattere accessorio rispetto alla **responsabilità primaria dell'associazione** (*Cass. 455/2005*).

I creditori del singolo associato non possono aggredire il fondo comune.

L'associazione non riconosciuta **è responsabile del fatto illecito** commesso da persona del cui operato debba rispondere e al terzo non possono essere opposti accordi statutari che limitino la suddetta responsabilità (*Cass. 15394/2011*).

Diritti e obblighi degli associati

Nelle associazioni, siano esse riconosciute o non riconosciute, l'elemento personale assume un rilievo determinante. Vige il **principio della porta aperta,** ossia ciascuno ha diritto di chiedere di entrare a far parte dell'associazione, ma non gode del diritto di entrarvi. Il Codice del Terzo settore non muta tale orientamento (art. 23), infatti, si limita a disciplinare il procedimento di ammissione. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'ammissione di un nuovo associato avviene con **deliberazione** dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. Entro 60 giorni l'organo deliberante deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Il soggetto destinatario del rifiuto può formulare un'istanza affinché sulla sua domanda si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte.

Nelle associazioni vige il **principio di uguaglianza sociale**, pertanto, tutti gli associati godono di medesimi diritti e doveri.

Per quanto riguarda i doveri degli associati, si sostanziano nel rispetto dell'atto costitutivo e dello statuto, e nel versamento della **quota associativa**.

Codice Terzo Settore E.T.S.

Quadro normativo di riferimento civilistico e Associazioni non riconosciute

«Sedi territoriali A.I.C.»

Associazione Italiana Coltivatori

Organizzazioni Associative E.T.S.

Analizzata la normativa civilista di riferimento che si occupa delle organizzazioni associative, in questo ambito è utile ricordare che Inoltre, si occupa delle organizzazioni associative anche il **Codice del Terzo settore** (d. lgs. 117/2017)

La riforma del Terzo settore comprende un insieme di norme che ha disciplinato *ex novo* il **no profit** e l'impresa sociale. Tale intervento innovativo **non è stato ancora completato**, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016. In considerazione del contesto emergenziale, è stato rinviato al **31 marzo 2021**, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore (art. 101 c. 2 come modificato dal d. l. 125/2020 art. 1 comma 4 *novies*).

Organizzazioni Associative E.T.S.: Chi sono gli Enti terzo Settore

Le associazioni rappresentano un gruppo eterogeneo caratterizzato dall'assenza dello scopo di profitto. Tra le varie tipologie associative si ricordano:

a. le **Aps**, ossia le associazioni di promozione sociale (*associazioni riconosciute o non riconosciute*),

b. le **Odv**, ossia le organizzazioni di volontariato (*associazioni riconosciute o non riconosciute*).

Le **Associazioni di promozione sociale** (art. 35 d. lgs. 117/2017) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta **o non riconosciuta**, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Le **Organizzazioni di volontariato** (art. 32 d. lgs. 117/2017) sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta **o non riconosciuta**, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Organizzazioni Associative E.T.S.: Chi sono gli Enti terzo Settore

Per completezza espositiva, Si ricorda che **sono enti del Terzo settore** (**art. 4 c. 1 d. lgs. 117/2017**):

- le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- le reti associative, le società di mutuo soccorso,
- **le associazioni,** riconosciute o **non riconosciute**, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Enti Terzo Settore (E.T.S.): Attività generale svolta dagli Enti del terzo Settore

L’art. 5 del Codice del Terzo settore individua le **attività di interesse generale** esercitate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività in ambito socio-sanitario, educative e formative, valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio culturale, ricerca scientifica, sviluppo economico dei paesi svantaggiati e così via.

Enti Terzo Settore (E.T.S.): Esclusioni dalla categoria E.T.S

Non sono enti del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i **sindacati**, le **associazioni professionali** e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti (art. 4 c. 2 d. lgs. 117/2017).

Dunque:

«l'A.I.C. , come le sue diramazioni territoriali

(A.I.C. regionali, provinciali e zonali).

NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE»

Associazioni non riconosciute
«Sedi territoriali A.I.C.»
Disciplina Contabile e di Rendicontazione

Associazione Italiana Coltivatori

Quali sono gli obblighi contabili minimi per gli Enti non commerciali?

Per gli enti non commerciali non sussiste, ai fini civilistici, relativamente alla attività istituzionale, alcuno specifico obbligo contabile o amministrativo in termini di rendicontazione se non quello previsto dall'art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Gli enti non commerciali non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile.

Tale obbligo, infatti, è previsto solo per le imprese

Quali sono gli obblighi contabili minimi per gli Enti non commerciali?

L'obbligo risulta limitato esclusivamente al momento conclusivo e finale della gestione dell'esercizio sociale, mentre nulla è espressamente stabilito per le rilevazioni e gli obblighi di contabilità da cui il bilancio possa scaturire.
Malgrado la mancanza di obblighi specifici risulta comunque evidente la necessità di tenere una contabilità anche elementare e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.
L'ente non commerciale dovrà, quindi, redigere un rendiconto economico e finanziario, secondo i criteri indicati nello statuto o secondo le modalità liberamente scelte dall'ente stesso.

Quali sono gli obblighi contabili minimi per gli Enti non commerciali?

Quanto sopra espresso si riferisce all'ente non commerciale che esercita solo attività istituzionale.

Diversa è la situazione nel caso che l'ente eserciti anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi.

Scelta del sistema contabile

La scelta del sistema contabile degli Enti non commerciali è legata a disposizioni di legge ?

No. La scelta del sistema contabile non è determinata da alcuna previsione normativa.
Essa deriva dalle seguenti considerazioni e, in particolare da:

- previsioni dello Statuto
- dimensioni dell'ente stesso
- valutazioni di opportunità

Gli enti non commerciali di piccole dimensioni che svolgono solo attività istituzionale possono limitarsi a tenere un rendiconto di tipo finanziario, ossia procedere alla rilevazione di tutte le entrate e le uscite. Ovviamente un impianto contabile elementare di tipo finanziario non è in grado di rappresentare gli aspetti patrimoniali e finanziari della gestione (es. debiti e crediti a fine esercizio) e ciò per un ente di dimensioni rilevanti è più che opportuno

Scelta della contabilità (finanziaria o economico-patrimoniale) e parametri quantitativi

La scelta della contabilità di tipo economico patrimoniale dipende da parametri dimensionali o da altri fattori?

Relativamente all'attività istituzionale la scelta del tipo di contabilità non è legata a parametri quantitativi. In presenza della gestione di servizi erogati di una certa rilevanza, appare sempre evidente la inadeguatezza della contabilità finanziaria anche se la stessa presenta l'indubbio vantaggio della semplicità di elaborazione.
Logicamente, non si può dare una regola generale valida per tutti gli enti, occorre scegliere caso per caso sulla base del tipo di attività svolta.

La contabilità finanziaria può essere utilmente tenuta ove le operazioni economiche siano di modesta entità. In questo caso, l'aspetto finanziario (quote associative, liberalità, contributi, donazioni) assume rilevanza fondamentale e, spesso, in mancanza di operazioni complesse, l'avanzo di gestione tende a coincidere con il risultato economico.

Scelta della contabilità (finanziaria o economico-patrimoniale) e parametri quantitativi

Sicuramente, l'utilizzo di una contabilità economico-patrimoniale si rende necessario nell'ipotesi in cui vi siano attività di natura commerciale delle quali occorre conoscere la economicità della gestione (ad esempio, per collocare il servizio sul mercato a prezzi concorrenziali). Per completezza bisogna ricordare che il riferimento a parametri di tipo quantitativo che possono orientare la scelta del tipo di contabilità è presente nei seguenti documenti:

quello emanato nel 2001, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti sotto forma di raccomandazione e intitolato «Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende non profit"

e quello emanato nel maggio del 2008 dall'Agenzia per le Onlus e denominato "Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit; oggi aggiornato dai provvedimenti normativi Decreto Direttoriale MPLS n. 396 del 13 dicembre 2022 e Decreto Direttoriale MPLS n. 488 del 22 settembre 2021

Art.13 e Art.14 del C.T.S. D.lgs 117/2019 e Schemi di Bilancio D.M. 5 Marzo 2020 emanato dal MPLS;

Nota bene: questi riferimenti a parametri di tipo quantitativo non hanno alcun effetto vincolante ma solo di indirizzo

Registri da adottare e formalità

Per gli enti che intendono tenere una contabilità di tipo finanziario che registri vanno adottati e che formalità vanno rispettate ?

Per enti non commerciali (soprattutto quelli di ridotte dimensioni) è sufficiente un registro di prima nota o un libro giornale a partita semplice (cartaceo o tramite foglio elettronico) sul quale vengono rilevate tutte le voci delle entrate e delle uscite ripartite fra le varie poste individuate.

Non esistono adempimenti particolari da seguire, non vi è alcun obbligo di vidimazione, non sono previsti schemi obbligatori, tuttavia

devono essere rispettati alcuni principi e, in particolare :

- la cronologicità
- l'ordine
- la analiticità e la correttezza delle annotazioni.

In alternativa alle scritture elementari sopra esposte gli enti non commerciali di maggiori dimensioni possono ricorrere anche all'utilizzo della partita doppia normalmente utilizzata dalle imprese commerciali. In questo caso vi sarà la creazione di un piano dei conti cui seguiranno le scritture secondo le modalità ordinarie già utilizzate per gli enti commerciali. Alla fine dell'esercizio sarà redatto il bilancio dell'esercizio nelle sue componenti tipiche: il conto economico e lo stato patrimoniale.

Diversa è la situazione nel caso che l'ente (pur di ridotte dimensioni) eserciti anche attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi.

Ruolo della contabilità per gli enti non commerciali

Risulta del tutto evidente per gli enti non commerciali, come per qualisiasi altro soggetto, la necessità di tenere una contabilità, anche elementare, e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende economiche e finanziarie dell'ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione.

Inoltre, tutti gli enti non commerciali devono "qualificarsi" come tali sin dall'inizio della loro stessa esistenza attraverso l'esame dello statuto le cui previsioni consentono di accertare che l'attività essenziale per realizzare gli scopi primari è di natura non commerciale.

La qualifica di non commercialità va, poi, mantenuta nel corso di tutta l'esistenza prendendo in esame l'attività effettivamente svolta.

L'ente deve, quindi, costantemente monitorare il mantenimento della qualifica di non commercialità, inizialmente acquisita, attraverso il controllo di indicatori "quantitativi" di commercialità posti dall'art. 149 del Tuir. A tal proposito le scritture contabili, se correttamente tenute e conservate, rappresentano un fondamentale strumento di prova a favore dell'ente.

Come altrimenti potrebbe, infatti, l'ente non commerciale dimostrare, ad esempio, in sede di una eventuale verifica fiscale, che tutti i proventi riscossi rientrano tra quelli di natura istituzionale e che l'eventuale avanzo di gestione è stato reinvestito nell'ambito dell'attività sociale?

In altri termini senza una corretta tenuta della contabilità non è possibile dare conto non solo dell'oggetto essenziale dell'attività posta in essere, ma anche delle modalità di svolgimento della medesima e, quindi, del mantenimento della qualifica di ente non commerciale..

Quali sono le conseguenze della mancata predisposizione del rendiconto/bilancio annuale?

La mancata predisposizione del rendiconto/bilancio annuale prefigura, innanzitutto, una responsabilità degli organi direttivi che non hanno rispettato quanto disposto dall'art. 20 del Codice civile relativo alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Si ricorda, inoltre, che gli enti non commerciali "di tipo associativo" che vogliono usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 148, comma 8, lett. d), del Tuir, ossia della de commercializzazione delle eventuali attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate nei confronti dei soci e verso il pagamento di corrispettivi specifici, devono inserire nel proprio statuto, tra le altre, una clausola che imponga l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessiva. Se il rendiconto non viene approvato si perdono le agevolazioni fiscali.

Obblighi contabili in caso di svolgimento di attività commerciali

Quali sono obblighi contabili per gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale?

La mancanza di espliciti obblighi contabili relativamente alla attività istituzionale dell'ente non commerciali viene meno nell'ipotesi di esercizio di attività commerciale. In tale ipotesi, infatti, esistono obblighi ben precisi.

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli artt. 18 e 20 del D.P.R. n. 600/1973, negli artt. 144 (obbligo di tenere la contabilità separata) e 148 (obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario) del Tuir, e nell'art. 19-ter (condizioni per la detrazione Iva) del D.P.R. n. 633/72.

In base all'articolo 20, comma 1 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, gli adempimenti previsti dagli articoli 14 (tenuta delle scritture contabili), 15 (redazione dell'inventario e del bilancio), 16 (compilazione del registro dei beni ammortizzabili) e 18 (tenuta della contabilità semplificata) del Dpr 600/73 devono essere assolti da parte degli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Obbligo di contabilità separata

Come deve comportarsi contabilmente l'ente non commerciale in caso di esercizio di attività commerciale?

Nell'ipotesi di esercizio abituale di attività commerciale l'art. 144, comma 2, del Tuir impone l'obbligo di tenere la contabilità separata. In pratica deve essere attuata una netta separazione tra l' ambito commerciale e l'ambito istituzionale dell'attività svolta. L'intento di tale disposizione è quello di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l'attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Obbligo di contabilità separata

Come deve comportarsi contabilmente l'ente non commerciale in caso di esercizio di attività commerciale?

Da ciò si può dedurre che:

1. l'attività istituzionale non ha rilevanza fiscale;
2. le operazioni non riferibili all'attività commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali;
3. non sono soggetti alle norme di contabilità obbligatoria gli enti non commerciali svolgenti attività commerciale occasionale;
4. non sono soggetti alle norme di contabilità obbligatoria i proventi di natura fondiaria, i redditi di capitale, i redditi diversi (art. 67 del Tuir) salvo che tali redditi non siano prodotti nell'ambito di un'attività di impresa.

Come deve attuarsi la separazione contabile della sfera istituzionale rispetto a quella commerciale in ipotesi di esercizio contemporaneo delle due attività?

La "separazione contabile" dei fatti amministrativi tra la sfera della attività commerciale e istituzionale può avvenire in due modi:

1. mediante l'adozione di due distinti sistemi contabili ad esempio un registro di prima nota per l'attività commerciale e uno per l'attività istituzionale;
2. oppure, in seno alle risultanze contabili complessive dell'ente, tramite l'individuazione di appositi conti o sottoconti, evidenzianti la natura della posta contabile sottesa (commerciale, istituzionale o promiscua).

Modalità di impostazione della separazione contabile

Come deve attuarsi la separazione contabile della sfera istituzionale rispetto a quella commerciale in ipotesi di esercizio contemporaneo delle due attività?

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 13 marzo 2002, n. 86/E ha legittimato questa seconda impostazione precisando che:

"La tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.

La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività".

Questa ultima modalità presenta l'indubbio vantaggio di rilevare nei registri obbligatori tutte le operazioni relative all'ente. Di conseguenza, nell'ipotesi di perdita della qualifica di ente non commerciale risulterebbe più semplice ricongiungere le risultanze dei due sistemi contabili.

Parametri per monitorare il mantenimento della qualifica di ente non commerciale

Quali sono i parametri per monitorare il mantenimento della qualifica di ente non commerciale?

I parametri che possono determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale e che vanno costantemente monitorati sono i seguenti:

prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto ad altre attività;

prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto alle entrate istituzionali (sovvenzioni, liberalità, quote associative);

prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Conseguenze della perdita della qualifica della non commercialità

Quali sono le conseguenze della perdita della qualifica di ente non commerciale?

L'eventuale perdita della qualifica di ente non commerciale produce i propri effetti in via retroattiva, a decorrere dall'inizio dello stesso periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni e comporta l'obbligo di includere tutti i beni dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del DPR 600 del 1973.

Quali sono i regimi contabili che gli enti non commerciali possono adottare?

Innanzitutto va precisato che per regime contabile si intende l'insieme delle scritture di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

I regimi contabili che gli enti non commerciali possono adottare sono i seguenti:

- regime ordinario;
- regime semplificato (art. 18, D.P.R. n. 600/73);
- regime super semplificato (art. 3, comma 166, Legge n. 662/96);
- regime forfetario (Legge n. 398/91).

L'adozione di uno dei regimi contabili sopra indicati dipende dai volumi di ricavi realizzati.

Va ribadito che le operazioni di natura non commerciale non vanno obbligatoriamente contabilizzate ai fini fiscali: si pensi ad un ente non commerciale che svolga attività commerciale occasionale.

Gli enti non commerciali devono obbligatoriamente attivare libri sociali e quali?

Il codice civile non impone agli enti non commerciali alcun obbligo di istituire i libri "sociali".

Tenendo conto della mancata previsione normativa per individuare i libri ed i registri che ogni ente deve istituire, si può fare riferimento alle norme sull'ordinamento e sull'amministrazione previste dallo statuto.

Pertanto, sono obbligatori quei libri la cui tenuta è prevista espressamente dallo statuto.

Pur in mancanza di una specifica previsione legislativa in tal senso, risulta, comunque, opportuna l'istituzione di quei libri che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'ente e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli organi dell'ente così come previsti dal medesimo statuto

Gli enti non commerciali devono obbligatoriamente attivare libri sociali e quali?

Tra i libri "sociali" raccomandati agli enti non commerciali a mero titolo esemplificativo, si segnalano, indipendentemente dalle dimensioni, i seguenti:

- **libro soci**
- **libro verbali assemblee**
- **libro verbali consiglio direttivo**
- **libro verbali collegio dei revisori (eventuale).**

Tutti i libri sociali sopra indicati possono essere utilizzati in forma libera (senza né bollatura, né vidimazione), sia come registri manuali che a fogli mobili per una tenuta computerizzata. La vidimazione può, tuttavia, essere consigliabile in quanto attribuisce efficacia probatoria e data certa alle annotazioni.

Associazioni non riconosciute
«Sedi territoriali A.I.C.»
Disciplina Fiscale

Associazione Italiana Coltivatori

Imposte dirette: T.U.I.R. Ires

art. 148 TUIR

Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

Imposte dirette: T.U.I.R. Ires

art. 148 TUIR

Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati[(1)].

Imposte dirette: Irap

Enti non commerciali (Art. 10 D.Lgs.n. 446/1997)

al comma 1 del citato articolo si precisa che l'imponibile è pari al totale dei compensi per lavoro dipendente, assimilato o autonomo occasionale, calcolato con il criterio della competenza (criterio retributivo). Al comma 2 si precisa che qualora l'ente svolga anche attività commerciale applica, per questa, il calcolo dell'imponibile proprio delle imprese commerciali (Art. 5 del citato decreto).

Imposte indirette: I.V.A.

Art.2/Art.3. requisiti oggettivi:

- Art. 2 Cessioni di beni: Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

- Art. 3 Prestazione servizi: Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Art.4/Art.5. requisiti oggettivi:

- Art.4 Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

- Art.5 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Imposte indirette: I.V.A.

Art.2/Art.3. requisiti Oggettivi:

- Art. 2 Cessioni di beni: Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.

- Art. 3 Prestazione servizi: Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Art.4/Art.5. requisiti Soggettivi:

- Art.4 Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

- Art.5 L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate

Disciplina Fiscale IVA- Prospettive Previste per il Futuro-

Come cambia la disciplina IVA per gli Enti associativi

In risposta ad una **procedura di infrazione europea del 2010**, il decreto legge numero 146/2021 ha completamente rivoluzionato la **disciplina IVA** che riguarda le **associazioni**.

I tempi di applicazione di queste novità, però, sono stati spostati più volte in avanti: l'ultima proroga porta la data dell'operatività al 1° luglio 2024 (art. 4 c. 2-bis DL 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus, convertito nella L. 87/2023 pubblicata in GU del 5 luglio 2023 n. 155).

Modificando il regime di imponibilità IVA, passando da una forma di **esclusione** a una forma di **esenzione**, è svanita ogni certezza posseduta fino a quel momento dagli Enti non commerciali.

L'art. 5 comma 15-quater lettera b del DL numero 146/2021 ha integrato l'**art. 10 del DPR numero 633/1972** inserendo alcune attività tipiche delle associazioni fra quelle considerate **esEnti ai fini dell'applicazione dell'IVA**:

•prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle **finalità istituzionali** da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di **un'unica organizzazione locale o nazionale**, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

Disciplina Fiscale IVA- Prospettive Previste per il Futuro-

Come cambia la disciplina IVA per gli Enti associativi: ***Le novità sulla disciplina IVA in vigore dal 1° luglio 2024***

Le modifiche apportate alla normativa di riferimento sono altamente impattanti sull'intero **sistema organizzativo-fiscale** degli Enti non commerciali.

In prima battuta le novità sarebbero dovute entrare in vigore il 18 dicembre 2021, con effetti dall'anno successivo, insieme a tutto il pacchetto di **norme fiscali inserite nella legge di conversione del DL n. 146 del 2021**.

La Legge di Bilancio 2022, poi, ha spostato al **1° gennaio 2024** la data da segnare in rosso sul calendario, dando più tempo agli operatori del settore per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Ma a distanza di qualche mese dal debutto, un nuovo intervento ha ulteriormente allungato i tempi: lo scorso 5 luglio la conversione in legge del decreto legge 51/2023 ha fissato la **nuova data per l'operatività** della **nuova disciplina IVA al 1° luglio 2024**.

Pur avendo guadagnato del tempo extra, spostare la decorrenza delle novità in corso d'anno rende ancora più complesso questo cambiamento che comporta un vero e proprio stravolgimento organizzativo per gli Enti associativi.

Associazioni non riconosciute
«Sedi territoriali A.I.C.»
STRUTTURA NAZIONALE
A.I.C

Ufficio Contabilità Società di Servizi A.I.C.

Attività di gestione degli adempimenti contabili e fiscali
Sedi territoriali A.I.C.

Via Torino n.95
Roma
tel 06/48907481